



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D1.03 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 772 DEL 09/03/2018

NUM. SERVIZIO : 34 / 2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO DALLA STIPULA DEL CONTRATTO PER LA DURATA DI ANNI UNO. DETERMINA A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DOCUMENTI.

CIG: Z86211F252

CODICE UNIVOCO UFFICIO: 420SJI

IL DIRIGENTE

Rilevato che l'attività di gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento particolare alla valutazione complessiva del quadro di rischio, alle tante normative che esistono e si susseguono, richiedendo una specifica conoscenza e competenze e soprattutto un continuo aggiornamento, e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici;

Considerato che:

- la figura professionale del Broker fornisce, dietro conferimento di apposito incarico, consulenza ed assistenza individuando soluzioni assicurative rispondenti alle esigenze specifiche dell'Ente;
- i servizi offerti dal broker non comportano oneri per il bilancio dell'Ente in quanto i costi sono già compresi nei premi corrisposti alle compagnie con cui verranno stipulate le nuove polizze e corrispondono ai compensi e/o alle provvigioni spettanti e percepiti dalle agenzie di assicurazioni in caso di assenza di broker;
- questa Amministrazione ha in atto i contratti assicurativi per ambiti diversi, tutti in regime di proroga a scadenza imminente;
- dalla ricognizione di massima degli atti ad oggi, per effetto dello scorporo della società partecipata Pubbliservizi S.p.A. dal novero rischi e montepremi Rct/o (lotto I) ed in relazione alle ridotte dotazioni organiche ed immobiliari dell'Ente, risulta variata la consistenza finanziaria e programmatica delle coperture stimate sui contratti ultimi;

Al fine di conoscere la disponibilità di operatori economici presenti sul mercato ad eseguire il servizio di brokeraggio è stata indetta una indagine di mercato con pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Amministrazione dal 11/12/2017 e fino al 27/12/2017;

Come indicato nel citato Avviso art. 4, tale manifestazione di interesse non vincolava l'Amministrazione né per l'affidamento del servizio in parola né per la procedura di scelta del

contraente, riservandosi la possibilità di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo e consulenza nel rispetto, in ogni caso delle procedure previste dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

All'Avviso per l'indagine di mercato per il servizio in oggetto, alla data ultima del 27/12/2017, hanno risposto n° 06 operatori. Dalle risultanze delle partecipazioni pervenute nei termini previsti, inoltre è risultato più opportuno per l'Amministrazione esplicitare una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

Dato atto che:

- non sono presenti servizi analoghi sul Mepa o convenzioni Consip per l'oggetto dell'incarico;
- non sono presenti in organico idonee figure professionali qualificate o specializzate nella materia;

Preso atto che:

- con propria precedente determinazione n. 6 del 25/1/2016 e n. 67 del 13/1/2017; il servizio assicurativo è stato aggiudicato a seguito di gara esperita, per conto di questo Ente, al broker assicurativo Società MASH S.p.A. con sede in Milano, incaricato per il servizio di brokeraggio assicurativo e consulenza assicurativa sino alla naturale scadenza delle polizze di incendio, furto, elettronica, RCT/RCO, RC patrimoniale;
- nelle more del rinnovo delle procedure di affidamento a gara dei servizi di brokeraggio e delle coperture assicurative dell'Ente, ad eccezione della RC patrimoniale, che andrà in scadenza il 31/05/2018, si è proceduto ad attuare le proroghe tecniche delle suddette polizze alle medesime condizioni contrattuali ed economiche pattuite alla stipula, con propri atti fino alla data del 01/05/2018 per RCT/RCO, fino al 05/05/2018 per polizze di incendio, furto, elettronica, dato che si riscontrava capienza nei rispettivi CIG relativi ai contratti in essere;
- Verificato l'approssimarsi della scadenza del servizio di brokeraggio assicurativo in corso e la necessità di affidare il servizio medesimo con nuova gara;
- Dato atto che l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere, né presente né futuro per l'Amministrazione in quanto il servizio viene remunerato dalle compagnie assicurative;

Ritenuto opportuno procedere ad un affidamento per un periodo di un anno, a far data dalla stipula del contratto;

Ritenuto, tuttavia, indispensabile, stabilire il valore dell'appalto al fine di verificare la normativa applicabile con ammontare delle commissioni non superiore a € 39.000,00 e durata di un anno, comunque fino a scadenza dei contratti assicurativi aggiudicati;

Considerato che tale importo è stato calcolato sulla base dei premi assicurativi lordi relativi alle polizze in corso, tenuto conto che le provvigioni vengono percepite dal broker sui premi imponibili al netto delle imposte, le cui percentuali variano al variare del tipo di polizza;

Considerato che, sulla base dell'importo complessivo dell'appalto, inferiore a € 40.000,00 sarebbe possibile procedere con un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

Ritenuto opportuno, invece, nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e pubblicità dell'azione amministrativa, facendo riferimento all'indagine di mercato espletata a mero titolo conoscitivo di cui sopra, e quindi garantire all'Ente la migliore offerta tecnica rinvenibile sul mercato, porre in essere una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., per l'individuazione del contraente cui affidare il servizio in argomento, comunicandolo anche agli operatori che hanno manifestato interesse alla procedura.

Considerato che, a tal fine, sono stati predisposti dallo scrivente ufficio le bozze dei sotto riportati atti:

Capitolato d'appalto;

☐ Relazione Tecnica illustrativa del Servizio e Stima Economica;

Ravvisato ai sensi dell'art. 32 (comma 2), del D.Lgs n. 50/2016 che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che ai fini del contenimento della spesa, data la situazione finanziaria dell'Amministrazione, vi è l'urgenza di garantire una tempestiva e qualificata assistenza nelle attività di intermediazione, prioritariamente nello svolgimento delle procedure di indizione della gara nel termine più breve previsto dalla normativa;

- individuare ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. del D.Lgs n. 50/2016 quale criterio di scelta del contraente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
- ritenere opportuno, non comportando alcun onere per l'Ente, non rappresentando costi aggiuntivi neanche per le compagnie assicurative, ma rappresentando unicamente un incentivo per il broker a lavorare con impegno e serietà, a seguire con disponibilità ed effettiva presenza l'Ente, di non mettere a gara la percentuale di provvigione ma di valutare unicamente l'offerta tecnica ai sensi del comma 7 dell'art. 95 D.l.gs 50/2016 e s.m.i., soffermandosi sulla tipologia e la qualità dei diversi servizi offerti, rimandando al contenuto del capitolato speciale ad alla relazione tecnica e stima del servizio allegata alla presente;
- individuare il R.U.P. nella persona del dirigente proponente il medesimo atto

Preso visione del sito web www.acquistinretepa.it dal quale si evince che non risultano presenti convenzioni o su catalogo di servizi analoghi;

Visto l'art. 107 del TUEL – D.lgs. 18/08/2000, n. 267, in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti Ritenuto dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016:

- il contratto si perfeziona, entro i termini previsti dalla normativa D.Lgs. 50/2016 e previa adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva, previo accertamento positivo delle risultanze dichiarate in sede di gara;
- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, su richiesta di questo Ente è stato attribuito dall'ANAC il seguente Codice CIG: Z86211F252

DETERMINA

Per quanto in premessa

Avviare la procedura di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo e consulenza della Città Metropolitana di Catania;

Stabilire, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli elementi di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del servizio in parola:

Oggetto del contratto: servizio di brokeraggio assicurativo e consulenza della Città Metropolitana di Catania;

Fine da perseguire: garantire la consulenza e l'assistenza in parola, individuando soluzioni assicurative rispondenti alle esigenze specifiche dell'Ente, fino alla normale scadenza delle polizze che verranno stipulate;

Forma del Contratto: contratto da stipularsi ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016;

Importo a base di gara: € 39.000,00. Stabilire il valore dell'appalto solo al fine di verificare la normativa applicabile con ammontare delle commissioni in quanto l'incarico di broker non prevede oneri per l'Ente, ma lo stesso verrà remunerato mediante conferimento diretto di una provvigione, sulla base della percentuale stabilita in sede di gara dalla/e Società Assicuratrice/i con la/e quale/i saranno stipulati i contratti assicurativi per il periodo di riferimento.

Criterio di scelta del contraente: procedura aperta di cui all'art. 60, del D.lgs n. 50/2016;

Criterio di selezione delle offerte: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, stabilendo tra i criteri di valutazione, di non mettere a gara la percentuale di provvigione, ma di valutare unicamente l'offerta tecnica ai sensi del comma 7 dell'art. 95 D.lgs 50/2016 e s.m.i., soffermandosi sulla tipologia e la qualità dei diversi servizi offerti.

Stabilire, inoltre, che verranno ammessi alla gara i soggetti che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e preliminarmente all'adozione del provvedimento, l'istruttoria di verifica ed accertamento della sussistenza dei requisiti a contrarre in testa all'affidatario.

Dare atto che l'Aggiudicatario è sottoposto agli obblighi derivanti dal rispetto del PTPC 2018/2020 adottato da questa Amministrazione e visionabile alla pagina web "Amministrazione Trasparente" "Disposizioni Generali" – "22.Altri Contenuti - Prevenzione della Corruzione"

Dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono indicati nella premesse, nonché, specificatamente, nel Capitolato Speciale e nella Stima economica del Servizio allegati al presente atto.

Disporre la non procedibilità della selezione valutativa dei candidati broker alla manifestazione di interesse indetta il 27 dicembre 2017, giusta l'art. 4 dell'avviso.

Il sottoscritto Dirigente, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art.53, co.5 del D.Lgs. n. 165/2001, del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 e dell'art. 42 del D.Lgs. n.50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in relazione all'affidamento di cui al presente provvedimento;

Individuare nel sottoscritto il R.U.P. del presente affidamento, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Il presente atto, viene pubblicato alla voce "bandi di gara e contratti"/ "Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura/ delibera a contrarre o atto equivalente, art.37 c.1, lett..b D.lgs. n.33/2013 e art. 29 c.1 D.lgs. n.50/2016.

Trasmettere la presente determinazione al Controllo di Gestione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, c.4, del D.lgs n. 168/2004, convertito con Legge n. 191 del 30.07.2004.

Trasmettere la presente determinazione unitamente ai relativi allegati al Dirigente del D2.05 "Servizio Appalti" per il proseguo di competenza

La presente determinazione è soggetta all'obbligo di pubblicazione di cui a norma vigente disponendosi l'inserzione ed ogni adempimento connesso con decorrenza immediata all'adozione del provvedimento.

Alla presente determina si allega relativa documentazione.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Istruttore
Elena Lo Presti

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SCHILLIRO' FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.